

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI E DELLE INTERSEZIONI STRADALI A MASSIMO RISCHIO (BLACK POINTS)” NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. CIG: 9782124019. CUI: L10735431008202300003.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Lettera di Invito prot. n. 0033569 del 20/04/2023, R.S.M. ha indetto una Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16

luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 (nel seguito, D.L. n. 76/2020) -, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con due operatori, a norma dell'art. 54 del Codice, per l'affidamento dell'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio (Black Points)" nel territorio di Roma Capitale, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa del Provvedimento autorizzativo dell'Amministratrice Delegata n. 5 del 18/04/2023;

- all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo/secondo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;
- in data __.__.____, la Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva degli Operatori e quali aggiudicatari della procedura *de qua*;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- (eventuale) l'Appaltatore si avvale della Società (Ausiliaria);
- la Committente, in data __.__.____ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state emesse le "informative liberatorie provvisorie" (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, novellato con legge n. 108/2021) **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni

dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data __.__.____ ;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Provvedimento A.D. n. del __.__.____, l'Accordo Quadro è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione pubblicata in data __.__.____ nella relativa pagina del Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it e comunicata dalla Committente ai concorrenti con nota PEC prot. n. del __.__.____ e all'Appaltatore con nota PEC prot. n. del __.__.____;
- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione degli interventi oggetto dei contratti applicativi è l'Ing. Alessandro Fuschiotto (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- *(eventuale)* con nota PEC prot. RSM n. __ del __.__.2023, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L.

n. 76/2020, nelle more della formalizzazione del presente contratto nei termini di legge, ha disposto l'avvio d'urgenza dei lavori, come previsti e disciplinati nei documenti di gara e, pertanto, la durata del presente Accordo Quadro, di cui al successivo art. 4, decorre dalla predetta data di avvio d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni;

- pertanto, le Parti, come sopra costituite, procedono alla stipula del presente Accordo Quadro, contenente condizioni e termini generali validi per tutti i contratti applicativi stipulati nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Accordo Quadro, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- la Lettera di Invito prot. n. 0033569 del 20/04/2023;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito, anche "Capitolato") e relativi allegati;
- la documentazione tecnica allegata e/o richiamata alla Lettera di Invito e al Capitolato e l'ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche "Documentazione tecnica");
- l'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Accordo Quadro e i contratti applicativi sono disciplinati, in particolare, dalle seguenti norme:

- a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
- b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., per gli articoli ancora vigenti;
- c) il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come novellato/integrato con legge n. 108/2021, per gli articoli applicabili al Contratto;
- d) il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- e) la normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del presente Contratto, nel Capitolato Speciale - ed atti ad esso allegati - e nel Disciplinare di gara;
- f) il Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm. e ii.;
- g) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. e ii.;
- h) il Codice Civile.

2.2. L'Appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione di lavori pubblici e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del presente Accordo Quadro.

2.3. L'Appaltatore, con la firma dell'Accordo Quadro, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto

delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita presso il cantiere e altre aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 RSM affida all'Appaltatore – che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente Accordo Quadro – l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di messa in sicurezza dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio (Black Points)” nel territorio di Roma Capitale, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del

3.2 Ai sensi dell'art. 54 del Codice, in relazione ad una pluralità di prestazioni non del tutto preventivabili nel numero, il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei contratti applicativi, da stipulare eventualmente nel periodo di validità indicato nel successivo art. 4 e fino alla concorrenza dell'importo fissato nel successivo art. 5.

3.3 L'Appaltatore si impegna a stipulare i contratti applicativi, ove richiesto da RSM, e ad eseguire le relative prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le leggi e le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'attuazione dell'Accordo Quadro.

3.4 A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, durante il periodo di validità dello stesso, potranno essere sottoscritti anche più contratti applicativi contemporaneamente. I contratti applicativi saranno sottoscritti a seguito di approvazione dei corrispondenti progetti e previo conferimento a RSM di apposito incarico ad opera di Roma Capitale, che provvederà al relativo finanziamento.

3.5 A titolo meramente esemplificativo - come sarà meglio precisato nei singoli contratti applicativi – le prestazioni richieste all'Appaltatore riguarderanno essenzialmente le seguenti attività: Cancellazione di segnaletica orizzontale esistente; Smantellamento di segnaletica verticale esistente; Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale; Realizzazione di nuova

segnaletica verticale; Demolizione e ripristino di cigli danneggiati, cordoli, scivoli per disabili, caditoie/bocche di lupo, griglie; Demolizione di marciapiedi esistenti; Demolizione di porzioni di pavimentazione stradale; Adeguamento impianti semaforici esistenti; Realizzazione di nuovi impianti semaforici; Realizzazione di nuovi cigli e isole spartitraffico; Realizzazione di nuovi scivoli per disabili, messa in quota chiusini, installazione para-pedonali; Realizzazione di nuovi marciapiedi; Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione (*ovvero, eventuale*) decorrenti dal _____.2023, data di avvio d'urgenza dei lavori, comunicata con nota PEC RSM Prot. n. ___, indipendentemente dal raggiungimento, mediante i singoli contratti applicativi, dell'importo complessivo di cui al successivo art. 5.

4.2 Qualora, invece, l'importo venga raggiunto in un termine inferiore, l'Accordo Quadro si intenderà comunque cessato all'esaurimento dell'importo complessivo.

4.3 L'Appaltatore prende atto che RSM ha la facoltà di stipulare contratti applicativi di importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro e che, in tal caso, decorso il suddetto termine di durata dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà titoli per avanzare qualsivoglia pretesa.

ART. 5 - IMPORTO

5.1 L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro ammonta ad € 5.250.000,00, (Euro cinquemilioniduecentocinquantamila/00) compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed esclusa IVA.

5.2 L'Appaltatore prende espressamente atto che i costi della sicurezza di cui all'Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, saranno oggetto di valutazione e quantificazione, secondo le vigenti disposizioni normative, nell'ambito di ciascun contratto applicativo, con specifici computi

metrici estimativi nei corrispondenti Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dei relativi progetti esecutivi.

5.3 Il corrispettivo verrà remunerato “a misura” per ogni singolo contratto applicativo e quantificato in ragione dell’applicazione della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara dall’Appaltatore ai prezzi unitari risultanti dall’Elenco prezzi unitari, Allegato 2 al Capitolato. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, previa deduzione del ribasso, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, salve le disposizioni della vigente normativa – ove applicabile – relativa alle modalità di riconoscimento dell’incremento prezzi, di cui al successivo art. 6. Gli importi dei singoli contratti applicativi saranno corrisposti, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

5.4 L’importo sub 1 si intende massimo, pertanto RSM non assume alcun impegno in ordine al suo raggiungimento. Qualora non affidi interventi fino alla concorrenza di detto importo, l’Appaltatore non avrà alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

ART. 6 - CLAUSOLE REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

6.1 Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, nel seguito “D.L. n. 4/2022”) e dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 29.

6.2 In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle somme inserite nei quadri economici dei contratti applicativi a titolo di imprevisti e comunque alle condizioni indicate dal comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

6.3 La compensazione di cui al comma 6.2, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

6.4 L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, motivata e documentata istanza di compensazione, ai sensi del comma 2, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

6.5 Il Direttore dei Lavori verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei Lavori verificherà, altresì, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Le verifiche di cui al presente comma, sono trasfuse in una relazione che il Direttore dei Lavori trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE).

6.6 Il RPE condurrà apposita istruttoria, al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'Appaltatore. L'istruttoria terrà conto delle risultanze della relazione della Direzione Lavori ai sensi del comma 5.

6.7 Rispetto all'istanza di cui al comma 6.4, laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel Decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

6.8 Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6.9 Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6.10 E', altresì, ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del D.L. n. 4/2022. L'istruttoria del RPE attesta il rispetto della presente condizione.

6.11 Oltre alla disciplina recata dal presente articolo, è fatta salva l'ulteriore vigente normativa sulla revisione prezzi, nelle forme e nei limiti in cui la stessa sia applicabile all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

ART. 7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

7.1 *(in caso di aggiudicazione dell'appalto a due operatori economici)* RSM procederà, a

propria discrezione e secondo le necessità del momento, alla scelta, tra i due aggiudicatari, dell'Operatore economico cui affidare le prestazioni di un singolo contratto applicativo, fatto salvo che, in caso di utilizzo dell'intero importo dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 5.1, verranno garantite ai due Appaltatori le seguenti quote minime: primo in graduatoria: assegnazione prestazioni non inferiori al 50% dell'importo dell'Accordo Quadro; secondo in graduatoria: assegnazione prestazioni non inferiori al 25% dell'importo dell'Accordo Quadro.

Il valore di ogni singolo affidamento, nell'ambito del presente Accordo Quadro, verrà determinato nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato Speciale e calcolato sulla base del computo metrico esecutivo, parte integrante di ogni progetto esecutivo, applicando il costo delle attività al netto del relativo sconto offerto in sede di gara.

7.2 L'Appaltatore individuato per un singolo applicativo dovrà accettare formalmente l'incarico entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione di RSM trasmessa a mezzo PEC.

Ricevuta la formale accettazione dell'incarico, la Committente considererà il contratto applicativo aggiudicato e sarà emesso il relativo ordinativo che riporterà i seguenti elementi minimi: l'importo dell'attività; i riferimenti di commessa; l'ambito territoriale interessato dalle attività; la tipologia delle attività richieste; le modalità e tempi di esecuzione; codici CUP e CIG derivato.

Prima dell'affidamento del singolo incarico, RSM si riserva la possibilità di anticipare all'Appaltatore individuato, anche per le vie brevi, una bozza del contratto applicativo.

7.3 Come previsto dal paragrafo 6 del Capitolato, ciascun contratto applicativo potrà essere relativo ad un massimo di 3 ambiti e ad un minimo di 1 ambito di intervento e non potrà superare l'importo complessivo di € 1.100.000,00 (oltre IVA ed oneri) né essere inferiore ad un importo minimo di € 30.000,00 (oltre IVA ed oneri), limite inferiore di importo che potrà essere derogato per particolari esigenze operative, manifestate da RSM all'Appaltatore in fase

di esecuzione.

7.4 L'Appaltatore prende formalmente atto che la stipula dei contratti applicativi è eventuale, dipendendo dalle direttive fornite alla Committente dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

7.5 L'Appaltatore è sin d'ora obbligato alla stipulazione di tutti i contratti applicativi per i quali sarà formalmente incaricato, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro, purché intervenuti nel periodo di validità dello stesso, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e l'incameramento della/delle garanzia/e definitiva/e di cui al successivo art. 10, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1 L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

8.2 Tutela dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività dell'Accordo Quadro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

8.3 (eventuale) Avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in adempimento del contratto di Avvalimento - stipulato il _____.____ e depositato in copia in sede di gara – tra la Società _____ (Ausiliaria) e la Società _____ (Ausiliata), l'Appaltatore si obbliga nei confronti di RSM affinché l'impresa Ausiliaria metta a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse tecniche, economiche e di personale, nonché le proprie conoscenze e il know-how necessari, relativi ai requisiti _____ di cui _____ del Disciplinare di gara, dettagliati nel contratto di Avvalimento.

La violazione di siffatto obbligo costituisce motivo di risoluzione di diritto del relativo contratto applicativo e dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario Società _____, in ragione dell'importo dell'Appalto posto a base di gara.

8.4 Antimafia. L'Appaltatore è tenuto inoltre, in occasione di ogni contratto applicativo, a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai pertinenti paragrafi del Capitolato Speciale, che qui si intendono integralmente riportati, e alla disciplina di dettaglio di ciascun contratto applicativo.

ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato dai paragrafi 10.5 e ss. del Capitolato Speciale.

9.1 Come previsto al paragrafo 10.5 del Capitolato Speciale, sul valore stimato di ogni singolo contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

9.2 RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo del contratto applicativo, ogni qual volta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga e/o superi la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) o in un'unica soluzione, ad ultimazione lavori, se l'intero importo del contratto applicativo fosse inferiore ad € 200.000,00.

9.3 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, previo Documento Unico di Regolarità Contributiva.

9.4 L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

9.5 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti assicurativi.

9.6 *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva – R.T.I.)* Il presente Accordo Quadro prevede il pagamento diretto e integrale a favore della Società – quale capogruppo Mandataria - con rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti di RSM, ai sensi dell'art. 48 del Codice - dei corrispettivi conseguenti alle prestazioni complessivamente rese dal R.T.I. aggiudicatario, attraverso la liquidazione delle fatture emesse dai singoli

componenti del R.T.I..

L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'Accordo Quadro e le generalità ed i corrispondenti codici fiscali delle persone delegate/abilitate ad operare sui conti, di seguito elencati:

Per ogni contratto applicativo, RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge e contrattualmente stabiliti, fatto salvo quanto statuito al successivo art. 9.7, mediante bonifico presso la Banca, Agenzia/Filiale di (...), codice IBAN:, conto intestato a:, sul quale sono abilitati ad operare:

- _____, nato/a a _____ (__) il __/__/____, e residente in _____ (__)
Via/Piazza_____ - Codice Fiscale _____, in qualità di _____;

- _____, nato/a a _____ (__) il __/__/____, e residente in _____ (__)
Via/Piazza_____ - Codice Fiscale _____, in qualità di _____;

Si precisa che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG derivato.

9.7 L'Appaltatore dà atto che RSM procederà al tempestivo pagamento all'Appaltatore del corrispettivo fissato in ogni contratto applicativo, subordinatamente all'erogazione a suo favore dei relativi importi ad opera di Roma Capitale e che non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

9.8 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a RSM, prima della stipulazione dei singoli contratti applicativi, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed

al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, qualora, in relazione a tali dati siano intervenute variazioni rispetto a quanto riportato nel precedente comma 6.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto con riguardo ai singoli contratti applicativi, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle Parti contraenti.

In relazione a ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore, il subappaltatore e il sub-contraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, devono darne immediata comunicazione a RSM e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore:

a) a garanzia della sottoscrizione dei contratti applicativi nonché dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dall'Accordo Quadro, ha prestato garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria/Cauzione n. rilasciata da in data _____.____, per un importo di €..... (Euro/..), calcolato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, sull'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro (€ 5.250.000,00).

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'attuazione dell'intero Accordo Quadro.

(In alternativa) L'Appaltatore:

a) a garanzia della sottoscrizione dei contratti applicativi nonché dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dall'Accordo Quadro, ha prestato garanzia mediante

Polizza fideiussoria/Cauzione n. rilasciata da in data
_____, per un importo di € (Euro/..), pari al 10%
dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro (€ 525.000,00).

Detta garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'attuazione dell'intero Accordo Quadro.

b) dovrà, altresì, prestare per ogni contratto applicativo regolare garanzia definitiva, per un importo rapportato al relativo ammontare, calcolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice.

Le garanzie definitive di cui al precedente punto b) saranno progressivamente svincolate a norma dell'art. 103, comma 5, del Codice, in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione del relativo contratto applicativo.

ART. 11 - PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia delle attività eseguite in esecuzione di ciascun contratto applicativo sarà di 24 mesi interi, decorrenti dalla data dell'accertamento favorevole di ogni singolo intervento e, in ogni caso, a partire dal trentunesimo giorno successivo all'esecuzione finale delle attività da garantire. Per le condizioni, le modalità e i limiti della garanzia, si rinvia al paragrafo 10.17 del Capitolato.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'appalto.

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

12.1 Per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale corrispondente all'importo dei lavori, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

12.2 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei contratti applicativi. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con l'esecuzione dei contratti applicativi.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondare RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

12.3 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 13 - PENALI

13.1 Per le ipotesi di penali e per le modalità di contestazione ed applicazione delle stesse,

vale quanto stabilito dai paragrafi 10.2 e seguenti del Capitolato Speciale, ai cui contenuti si rinvia.

13.2 I singoli contratti applicativi disciplineranno nel dettaglio i casi, gli importi e le modalità di contestazione ed applicazione delle penali, in conformità a quanto previsto al riguardo dal Capitolato Speciale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

14.1 In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione delle attività dell'Accordo Quadro a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando un termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del relativo contratto applicativo e dell'intero Accordo Quadro, con conseguente incameramento della/delle garanzia/e definitiva/e di cui al precedente art. 10, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

14.2 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto applicativo e dell'Accordo Quadro ex art. 1456 del Codice Civile, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste da altri articoli del presente Accordo Quadro e dal paragrafo 10.3 del Capitolato, le fattispecie di seguito indicate:

- qualora, nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti un RTI Appaltatore*) e/o della sua Ausiliaria e/o di un suo subappaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- in caso di sopravvenuta perdita, in capo all'Appaltatore e/o della sua Ausiliaria, di uno o più tra gli altri requisiti ex art. 80 del Codice, nonché di uno o più dei requisiti attinenti alla idoneità professionale e alla capacità professionale e tecnica prescritti ai sensi della

documentazione di gara;

- per una o più violazioni al “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024 e al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di un contratto applicativo;
- per la cessione dell’Accordo Quadro o di un singolo contratto, al di fuori dei casi previsti dall’art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di “Riservatezza”, di cui al successivo art. 17;
- per una o più violazioni del codice di “*Corporate Governance*” di cui al successivo art. 18;
- per l’esecuzione di un subappalto non autorizzato ovvero per la revoca dell’autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- per l’informativa interdittiva del Prefetto relativa all’Appaltatore;
- qualora siano state comminate penali da ritardo per un importo totale superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro;
- per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

14.3 RSM risolverà altresì l’Accordo Quadro, con incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, qualora l’Appaltatore rifiutasse la sottoscrizione di un contratto applicativo.

RSM si riserva, altresì, la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro:

- qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate in un singolo contratto applicativo superi il 10% dell'importo totale del contratto applicativo;
- qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate superi il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
- per un grave inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Accordo Quadro ovvero del singolo contratto applicativo, qualora RSM abbia contestato l'inadempimento assegnando un termine per il corretto ed esatto adempimento e detto termine sia decorso inutilmente.

14.4 La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà l'incameramento da parte di RSM della/delle garanzia/e di cui al precedente art. 10, prestate dall'Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto applicativo sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

14.5 Ai fini della verifica circa il mantenimento, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del Codice, l'Appaltatore si impegna a presentare alla Committente, con cadenza semestrale, il proprio D.G.U.E. aggiornato e il D.G.U.E. aggiornato dell'Ausiliaria, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Committente, la sopravvenuta perdita, in corso di esecuzione del presente dell'Accordo Quadro, di uno o più tra i requisiti di ordine generale, ex art. 80 del Codice, in capo ad uno o più tra i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dell'Appaltatore e dell'Ausiliaria.

ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

15.1 Ai sensi dell'art. 105, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad

alta intensità di manodopera. La Categoria SOA OG3 prevalente è, pertanto, subappaltabile entro il limite massimo del 50,00% dell'importo di ciascun contratto applicativo e nel rispetto integrale di quanto prescritto all'art. 105 del Codice, testo vigente al momento dell'indizione della gara.

15.2 Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente le informazioni precisate nel medesimo comma (nome del subcontraente, importo del subcontratto, oggetto della prestazione affidata).

15.3 L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della Committente e previa verifica delle condizioni stabilite dal Disciplinare e dalla documentazione di gara.

15.4 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15.5 L'Appaltatore deposita il Contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato dalla documentazione direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

15.6 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di RSM per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 8.2 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 9.8.

15.7 Qualora l'Appaltatore affidi attività in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Le stesse pene si applicano al subappaltatore. Si applica la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 14.2.

15.8 Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà essere inserito, come disposto dall'art. 3, comma 2, della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

15.9 Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO E RECESSO

16.1 L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

16.2 Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ferma la facoltà di RSM di non procedere alla stipulazione di contratti applicativi, è fatto, altresì, salvo il diritto di RSM di recedere in qualunque momento da ogni singolo contratto applicativo, previo pagamento degli interventi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 17 – RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù dell'Accordo Quadro.

In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente Accordo Quadro sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della/delle garanzia/e definitiva/e di cui al precedente art.

10, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 - GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLO DI INTESA E D. LGS. N. 231/2001

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "Governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

18.2 L'Appaltatore dà altresì atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, ancorché materialmente non allegati.

18.3 Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre R.S.M. ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti.

In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

(eventuale) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo Quadro, in ciascun contratto applicativo l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute in un accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28

del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al relativo contratto applicativo e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, ciascuna parte può, *altresì*, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è allegata al presente Accordo Quadro e ne costituisce parte integrante.

ART. 20 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

Le parti si danno reciprocamente atto dell'applicazione, ove e nei limiti normativamente previsti, delle "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120/2020, come novellato dalla legge n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021.

ART. 21 - COMUNICAZIONI E ELEZIONE DI DOMICILIO

Qualsiasi comunicazione tra RSM e l'Appaltatore relativa al presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata per iscritto, tramite PEC – agli indirizzi che RSM e l'Appaltatore si impegnano a comunicare/aggiornare reciprocamente in occasione della stipulazione di ogni contratto applicativo - o tramite raccomandata a/r, presso l'indirizzo del domicilio eletto - sopra evidenziato dalle Parti - ovvero presso il diverso indirizzo, compreso nel territorio italiano, che

ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione, in conformità alle precedenti disposizioni. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa. Resta inteso che, presso l'indirizzo suindicato, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio, ad ogni fine relativo al presente Accordo Quadro.

ART. 22 – EVENTUALE SUBENTRO DI ROMA CAPITALE

L'Appaltatore prende atto che RSM esercita la funzione di Stazione Appaltante nel presente appalto e le altre funzioni ed attività connesse – inclusa la responsabilità del procedimento in fase esecutiva -, in virtù del Contratto di Servizio in essere tra Roma Capitale e RSM e che, in ogni caso, Roma Capitale subentrerà nel presente Accordo Quadro, in luogo di RSM, qualora vengano meno la competenza e la legittimità di quest'ultima ad esserne Parte.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dai rappresentanti delle Parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi in cui sarà Parte.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia eventualmente insorta tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro e ai contratti applicativi, ivi comprese quelle inerenti alla relativa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Stipulato il __/__/2023

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

(_____)

per l'Appaltatore

(_____)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il __/__/____, in qualità di _____ e legale rappresentante della Società _____, con sede legale in Via/Piazza _____, n. ____ CAP _____ - Città (____) - Numero REA _____, Codice Fiscale e P. IVA _____, dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.